



## COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 20/04/2012

Verbale numero 42

**COPIA**

**Oggetto: ART. 11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 - ISTITUZIONE  
SEDE FARMACEUTICA N. 3 - COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA  
VIBRATA (TE)**

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 13.30, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

**ANGELINI RANDO**  
**TALVACCHIA SIRIO**  
**FABRIZI CARLO**  
**FORLINI ALESSANDRO**  
**MALONI MICHELE**  
**ANTONINI ROBERTA**

**Sindaco**  
**Vice Sindaco**  
**Assessore**  
**Assessore**  
**Assessore**  
**Assessore**

**e risultano assenti:**

**D'IPPOLITO LEONARDO**

**Assessore**

**ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1**

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **Tommaso Angelini** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	<b>S</b>
Soggetta a ratifica	<b>N</b>

## **PREMESSO:**

- **che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 419 del 23 dicembre 1992, avente ad oggetto "Revisione pianta organica delle farmacie", questo Comune deliberava di approvare la nuova pianta organica delle farmacie, individuando, oltre alla farmacia già esistente, una seconda sede farmaceutica da istituire nella Frazione Faraone, Villa Mattoni;
- **che** la Giunta Regionale con delibera n. 633 del 23.02.1996 ha autorizzato l'istituzione di una seconda sede farmaceutica, non accogliendo, peraltro, la suddivisione proposta dal Comune per l'eccessiva sproporzione tra il numero degli abitanti nella circoscrizione assegnata alla farmacia esistente e quello assegnato nella circoscrizione della farmacia da istituire;
- **che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 487 del 07 agosto 1996, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune richiedeva, ai sensi dell'art. 1 della legge 474 del 02 aprile 1968, alla Regione Abruzzo la revisione della pianta organica delle farmacie nell'ambito del territorio di Sant'Egidio alla Vibrata prevedendo che la seconda sede farmaceutica fosse localizzata nella zona Paolantonio-Marchesa;
- **che** la Regione Abruzzo con deliberazione n. 3441, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 22.12.1997 e pubblicata sul B.U.R.A n. 2 del 20.02.1998, ha approvato la modifica della pianta organica così come proposta dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; con l'istituzione della seconda sede farmaceutica, determinando e delimitando le zone assegnate alle farmacie in conformità a quanto specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 487 del 07 agosto 1996 e nella planimetria ad essa allegata;
- **che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24 aprile 1998, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune esercitava il diritto di prelazione per la sede farmaceutica di nuova istituzione n. 2 della pianta organica del Comune, delimitata in conformità a quanto specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 487 del 07 agosto 1996 e nella planimetria ad essa allegata, decidendo di provvedere all'impianto ed all'esercizio della farmacia, con la forma della gestione diretta in economia;
- **che** con delibera del C.C. n. 61 del 18 luglio 2002, veniva istituita la società Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. per la gestione del servizio pubblico farmaceutico attraverso una società di capitali;
- **che** la società è stata costituita in data 20 luglio 2002, giusto atto per Notaio dott. Biagio Ciampini, repertorio n. 196149 raccolta 31228, registrato a Giulianova il 25/07/2002, ed ha sede legale ed operativa in Sant'Egidio alla Vibrata, frazione di Paolantonio, Viale Kennedy.  
La stessa Società è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Teramo in data 01 agosto 2002 e gestisce la farmacia n. 2 in titolarità del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ;
- **che** la compagine sociale della società è attualmente la seguente:  
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata 47%;  
Direttore della Farmacia 53%;

**VISTA** la L. 24 marzo 2012, n. 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53);

**ATTESO** che ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti sul territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.11 L.27/2012 di modifica all'art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

**ATTESO** che l'art. 2 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

**CONSIDERATO** che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun Comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;

**ATTESO** che la predetta Legge n. 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

**ATTESO** che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede della Giunta regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.11 L. 27/2012, tutte le amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

**CONSIDERATO** che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 1 sede aggiuntiva (sede n. 3) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n. 9844 unità (*fonte ISTAT*);

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 487 del 07.08.1996 con cui veniva effettuata la revisione di pianta organica delle farmacie di questo Comune;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 3441 del 22.12.1997 con la quale veniva istituita la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

**ATTESO** che in base ai criteri di cui al citato art. 11 della L. 27/2012, questo Comune deve istituire n. 1 nuova sede farmaceutica e conseguentemente individuare la zona ove collocare la nuova farmacia;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute - con propria nota prot. 0002148-P del 21.03.2012 - ha precisato, tra l'altro, che il comma 1, lettera c), dell'articolo 11 della L. 27/2012 sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e che detta modifica "...è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure alla stessa correlate...";

**ATTESO** che la surrichiamata nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute precisa che:

- bisogna tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del Comune;
- per quanto riguarda la localizzazione, spetta al Comune "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;

**DATO ATTO** che la stessa nota del Ministero precisa che *<<....questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)....>>*;

**RAVVISATA** la necessità di individuare le zone ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituenda come da allegata planimetria così come segue:

**SEDE N. 3** -- abitanti n. 1.200 circa

**Frazioni di Faraone e Villa Mattoni come da perimetrazione dell'allegata planimetria** in ragione sia della lontananza di tale frazione dalla zona centrale del Comune, sia dell'esigenza di dar seguito all'indicazione normativa volta a soddisfare un *"equa distribuzione sul territorio"* degli esercizi farmaceutici sia della necessità di *"garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate"* quali sono appunto le Frazioni di Faraone e Villa Mattoni;

**CONSIDERATO** che l'esigenza di assicurare un'adeguata assistenza farmaceutica ai residenti nelle Frazioni di Faraone e Villa Mattoni era stata già riconosciuta ed espressa dal Comune nel 1992 in sede di richiesta di autorizzazione all'apertura della seconda sede farmaceutica, di talchè le possibilità, ora introdotta dal nuovo regime di cui alla L. n. 27/2012, di aprire una terza farmacia, consente di soddisfare un fabbisogno da sempre riconosciuto dal Comune;

**ATTESO** che l'Ordine provinciale dei Farmacisti e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio sono tenuti ad esprimere parere, siccome previsto dall'art. 2 della L.475/68, siccome modificato dall'art. 11 della L. 27/2012;

**SENTITI** l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Teramo e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria di Teramo nel corso della conferenza dei servizi istruttoria tenutosi il 17 aprile 2012 ed acquisiti da essi i pareri, giusto verbale che si allega al presente atto;

**CONSIDERATO** che i pareri di ASL e Ordine dei farmacisti muovono dalla sola considerazione che in sede di istituzione della nuova sede farmaceutica debba essere garantita un'equa distribuzione del territorio, senza, al contempo, aver considerato che l'art. 11 della l. n. 27/2012 prevede che sia anche soddisfatta l'*"esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate"*;

**RILEVATO** che la proposta di ASL e Ordine dei farmacisti di ampliare ulteriormente l'area individuata dal Comune in sede di conferenza di servizi risulterebbe in contrasto con l'obiettivo di garantire assistenza alla popolazione dell'area disagiata e decentrata di Faraone e Villa Mattoni e, quindi, sarebbe contraria al dettato della nuova disciplina che richiede un bilanciamento tra l'esigenza di garantire un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, con la necessità di soddisfare l'esigenza di assistenza delle aree scarsamente abitate;

**RILEVATO** altresì, che la stessa proposta dell'ASL e dell'Ordine dei farmacisti di chiedere l'istituzione di un dispensario dimostra l'effettiva necessità di coprire questa zona con l'istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico, potendo, altresì, rappresentare la proposta di detti Enti una forma di apparente elusione del dettato normativo che, nel caso di specie, consente l'istituzione di una sola farmacia e non di due presidi sul territorio comunale, come risulterebbe, invece, in caso di istituzione del dispensario presso la zona di Faraone e Villa Mattoni, contestualmente all'istituzione di una nuova sede in altra zona del Comune;

**CONSIDERATO** che, come riconosciuto anche da costante giurisprudenza, l'esigenza di assicurare un'equa distribuzione sul territorio non necessariamente deve essere intesa in termini di rigorosa assegnazione a ciascuna sede farmaceutica di un bacino di utenti corrispondente al quorum previsto dalla legge, atteso che *"il concetto di bacino d'utenza effettivo, si discosta da quello della popolazione residente in una sede farmaceutica e ciò per l'ovvia considerazione che ogni cittadino può accedere a qualunque esercizio farmaceutico"*, *"così, il limite di popolazione stabilito dalla legge 475/1968 si riferisce solo alla determinazione del numero delle farmacie che possono essere presenti sul territorio comunale, mentre non costituisce un limite numerico per quanto riguarda la popolazione di ciascuna sede farmaceutica"* (Tar Toscana, sent. n. 2677 del 22 dicembre 2000; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 6421 del 23 novembre 2007; Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza n. 66 del 17 gennaio 2011);

**RILEVATO**, inoltre, che la stessa giurisprudenza sopra richiamata riconosce espressamente che *"la zonizzazione delle farmacie sul territorio può anche avere le finalità di essere preordinata a favorire un certo agglomerato urbano, particolarmente disagiato"*, dovendo essere posto in secondo piano il quorum di abitanti previsto dalla legge per ciascuna sede laddove vi sia un superiore interesse pubblico da tutelare garantendo assistenza in una determinata zona;

**CONSIDERATO** che la individuazione della zona ove ubicare la sede farmaceutica di nuova istituzione è stata effettuata tenendo conto dello sviluppo urbanistico e demografico ed al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell'erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dalle due sedi esistenti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le frazioni di Faraone e di Villa Mattoni, si trovano a circa 5 Km dal centro abitato del capoluogo, risultando, di fatto, considerevolmente distanti dalle due sedi farmaceutiche esistenti, le quali non sono, infatti, in grado di soddisfare le esigenze degli abitanti di detto territorio;

**CONSIDERATO**, altresì, che le frazioni di Faraone e Villa Mattoni sono caratterizzate da una viabilità principale di carattere provinciale molto importante, con un elevato flusso di transito della popolazione delle altre parti del Comune per il collegamento con la Strada Statale n. 81 (tratto Teramo-Ascoli P.);

**DATTO ATTO** che la zona è dotata di tutti i principali servizi quale scuola, ambulatorio medico ecc.;

**RILEVATO**, dunque, che l'Amministrazione, nell'individuare la zona ove collocare la nuova sede farmaceutica, ha tenuto, altresì, conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate, nel pieno rispetto della Legge 27/2012;

CONSIDERATO, infine, che le argomentazioni sopra riportate sono tali da legittimare il Comune a disattendere i pareri resi dall'ASL e dall'Ordine, i quali non sono considerati vincolanti per legge, limitandosi l'art. 11 della l. n. 27/2012 a prevedere che, in sede di individuazione della nuova sede tali Enti debbano essere solamente "sentiti";

**VISTA** la planimetria del territorio comunale, in scala 1:10.000, esplicativa della delimitazione della zona assegnata alla istituenda farmacia del scrivente Comune, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO**, quindi, che esistono i presupposti previsti dalla nuova normativa perché la Giunta regionale recepisca l'istituzione della nuova sede farmaceutica, nella zona siccome individuata in premessa;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla Regolarità Tecnica;

**TENUTE** presenti le disposizioni di legge;

**A voti unanimi** espressi in forma palese;

### **D E L I B E R A**

1°) - la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni;

2°) - di istituire - ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27 - la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE);

3°) di individuare la zona ove collocare la nuova farmacia ai sensi dell'art. 11 L. 27/2012 delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituenda come da allegata planimetria così come segue:

**SEDE N. 3** -- abitanti n. 1.200 circa

**Frazioni di Faraone e Villa Mattoni come da perimetrazione dell'allegata planimetria;**

4°) di trasmettere il presente atto al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;

**SUCCESSIVAMENTE** la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza del provvedimento, con voti unanimi favorevoli

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.



Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

**F.to: arch. Rando Angelini**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Tommaso Angelini**

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

☒ L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

☐ Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

☐ Titolo \_\_\_\_\_ Funz. \_\_\_\_\_ Serv. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

☐ Impegno n. \_\_\_\_\_ ☐ Prenot. d'impegno n. \_\_\_\_\_ ☐ Imp. pluriennale n. \_\_\_\_\_

**Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa**

**F.to: dott Luzi Andrea**

Prot. n. 99 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

☒ Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 23/04/2011

**Il Messo Comunale**

**Visto: Il Segretario Comunale**  
**F.to Tommaso Angelini**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 20/04/2012

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Tommaso Angelini**

**Per copia conforme all'originale**

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 23/04/2012

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Tommaso Angelini**